

È reato per il custode la distruzione ad opera di terzi del veicolo sequestrato

Trib. Monza, G.U. Cavallini, sent. 11.2.2016 (dep. 15.2.2016)

Ove la condotta del custode di cosa sottoposta a sequestro cagioni la distruzione ovvero agevoli la dispersione del bene ad opera di terzi, risulta integrato il reato di cui all'art. 335 c.p. e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S. co. IV, che invece, in forza del principio di specialità, trova applicazione nelle diverse ipotesi di colposa agevolazione del semplice utilizzo altrui (mediante circolazione) del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (1).

(Fattispecie in cui l'automobile sottoposta a sequestro amministrativo, affidata in custodia all'imputato con l'impegno a custodirla presso un locale chiuso di proprietà di un terzo, veniva rinvenuta in evidente stato di abbandono – priva di tutte le ruote, aperta e ricoperta di rifiuti – all'interno di un parcheggio).

(1) Sui rapporti tra fattispecie penale e amministrativa in caso di circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, si veda Cass. Pen., Sez. U, sent. n. 1963, del 28.10.2010 (dep. 21.01.2011)